

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Emendamenti C. 3495 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	40

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della provincia di Pordenone, Claudio Pedrotti, nell'ambito delle proposte di legge C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato, recanti modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare	38
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1435 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
--	----

INTERROGAZIONI:

5-05121 e 5-04090 Martella: Sul rafforzamento delle strutture deputate al controllo della sicurezza nel territorio di Mestre e Venezia	39
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	41
5-06521 Burtone: Sull'utilizzo dell'impianto sportivo « Aldo Binanti » di Scordia	39
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	44
5-04446 Della Valle: Sull'uso di dispositivi spray nell'ambito dei servizi di ordine pubblico .	39
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	45
5-06814 Luigi Gallo: Sullo sgombero di studenti universitari presso le aule dell'edificio « Ex-Gea » di Pisa	39
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	47
5-06868 Gelli: Sulle esigenze di rafforzamento della sicurezza a bordo dei convogli ferroviari .	39
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	49

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 14 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.25.

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

Emendamenti C. 3495 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.30.**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Giovedì 14 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.55.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

C. 3169-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, fa presente che il testo approvato dalla Camera si componeva di 8 articoli, che sono stati ricondotti a un articolo unico a seguito dell'esame al Senato. A ogni articolo del testo approvato dalla Camera corrisponde adesso un comma, con la stessa numerazione, dell'articolo unico del testo approvato dal Senato.

L'articolo 1, comma 1, del testo inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-*bis*) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. Anzitutto, per ragioni sistematiche, viene « spostata » nel nuovo articolo 589-*bis* la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni), già prevista dall'articolo 589, secondo comma, codice penale; per coordinamento, al comma 3, tale fattispecie viene espunta dall'articolo 589 che pertanto, nella parte residua, riguarderebbe ora il solo omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, l'articolo 589-*bis* punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore e conducenti in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-

fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati).

È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane); che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; che abbiano effettuato sorpassi azzardati (sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua). In tutti i casi previsti, la pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, sia conseguenza anche di altre circostanze; sul punto è intervenuto il Senato per specificare che la riduzione di pena si ha quando l'evento « non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole » (la precedente formulazione faceva riferimento all'evento che sia conseguenza anche di una « condotta colposa della vittima »). La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore (nel presupposto, dunque, che il reato sia com-

messo alla guida di un veicolo di proprietà). L'ultimo comma del nuovo articolo 589-*bis* prevede, invece, un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo viene però stabilito in 18 anni. Quest'ultimo comma riproduce quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 589 del codice penale vigente (con la differenza che il limite massimo di pena attuale è di 15 anni).

L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge introduce, infine, nel codice penale l'articolo 589-*ter*, il quale reca una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni. Il comma 2 disciplina, con il riformulato articolo 590-*bis* del codice penale (attualmente relativo alla comparazione delle circostanze), il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime e introduce di seguito nel codice penale tre ulteriori articoli. Le diverse fattispecie del reato di cui all'articolo 590-*bis* appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'articolo 589-*bis*, che introduce l'omicidio stradale. Anche qui, come per l'omicidio stradale in relazione all'articolo 589-*bis*, viene spostata per motivi sistematici nel nuovo articolo 590-*bis* la fattispecie di lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale (nell'articolo 590, terzo comma, codice penale, residua dunque la sola fattispecie di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione della disciplina sugli infortuni sul lavoro). L'entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali rimane invariata rispetto all'attuale (da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi; da uno a 3 anni per quelle gravissime); è, tuttavia, eliminata la possibile pena alternativa della multa da 500 a 2.000 euro in caso di

lesioni stradali gravi (è obbligatoria dunque in tali casi la pena detentiva da 3 mesi a un anno).

L'articolo 590-*bis* sanziona in misura maggiore le lesioni personali stradali (le gravi con pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate per colpa da: un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada individuate dall'articolo 589-*bis* per l'omicidio stradale. Si tratta delle lesioni provocate: dai conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); dai conducenti che procedano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane; dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano; dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il

sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua; la pena è aumentata se il fatto è commesso da un conducente senza patente, o con patente sospesa o revocata, o privo dell'assicurazione RC auto.

Con riguardo alle ipotesi contemplate è prevista, come per l'omicidio stradale, una diminuzione di pena fino alla metà se l'evento lesivo sia conseguenza, oltre che dell'azione o dell'omissione del colpevole, anche di altre circostanze. Anche su questo punto è intervenuto il Senato che ha riformulato la disposizione eliminando il riferimento alla «condotta colposa della vittima», sostituito con quello all'evento che non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole.

L'ultimo comma del nuovo articolo 590-*bis* prevede un ulteriore aumento della pena nel caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, con il limite massimo dei 7 anni (l'attuale limite, ex articolo 590 del codice penale, quarto comma, è di 5 anni). Come nell'omicidio stradale, l'articolo 590-*ter* introduce un'ulteriore circostanza aggravante in caso di fuga del conducente (la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di pena di 3 anni di reclusione) nell'ipotesi di lesioni personali stradali.

Il nuovo articolo 590-*quater*, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-*bis* del codice penale, reca una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 69 del codice penale, in materia di computo delle circostanze. La disposizione stabilisce il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti – diverse da quelle previste dagli articoli 98 (fatto commesso dal minore imputabile) e 114 del codice penale (contributo di minima importanza nel reato; minorazione psichica, persona determinata da altri a commettere il reato) – rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli: 589-*bis*, dal secondo al sesto comma (omicidio stradale); 589-*ter* (fuga del conducente in caso di omicidio stradale) 590-*bis* (lesioni

personali stradali gravi e gravissime) 590-ter (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). Sul punto il Senato è intervenuto per specificare che, nelle lesioni personali stradali gravi e gravissime, le circostanze aggravanti sottratte al bilanciamento sono quelle previste nei commi dal secondo al sesto del nuovo articolo 590-bis del codice penale, eliminando dunque il richiamo alle lesioni gravi o gravissime derivanti da semplice violazione del codice della strada (primo comma) e all'aggravante prevista per le lesioni a più persone (ottavo comma).

Nelle lesioni personali stradali gravi e gravissime, le aggravanti sottratte al bilanciamento delle circostanze riguardano, quindi, il reato commesso (articolo 590-bis, commi dal secondo al sesto): da soggetti in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psichica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; da specifiche categorie di conducenti professionali in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psichica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (chi esercita professionalmente attività di trasporto di persone o cose, conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati); da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro) che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane); che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; che ab-

biano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; che abbiano effettuato sorpassi azzardati (sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua); da soggetti che non hanno conseguito la patente (o hanno la patente sospesa o revocata) o non hanno assicurato il proprio veicolo a motore (sul presupposto, dunque, che il reato sia commesso alla guida di un veicolo di proprietà). Per espressa previsione normativa, le diminuzioni di pena per effetto di circostanze attenuanti (non ritenute minusvalenti) vanno operate sul quantum di pena determinato ai sensi delle aggravanti medesime.

Il nuovo articolo 590-quinquies del codice penale riguarda la definizione di strade urbane e extraurbane. Il comma 3, non modificato dal Senato, coordina alcune disposizioni del codice penale a seguito dell'introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis. Il comma 4 del provvedimento, non modificato dal Senato, reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. Il comma 5 della proposta di legge reca modifiche di coordinamento del codice di procedura penale. In particolare, la disposizione prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di « omicidio colposo stradale » di cui all'articolo 589-bis del codice penale.

Il Senato ha precisato che l'arresto obbligatorio riguarda, oltre alle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 589-bis, anche quelle del terzo comma; si tratta delle fattispecie punite con la pena più grave, della reclusione da 8 a 12 anni.

Altre disposizioni di coordinamento (commi 6 e 7 dell'articolo 1) interessano la disciplina del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) e quella inerente alla competenza penale del giudice di pace. Il comma 6, lettera a), introdotto dal Senato, abroga l'articolo 189, comma 8, del Codice della strada, secondo cui il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito

danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. La lettera *b*) modifica l'articolo 222 in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati. La riforma stabilisce che alla condanna (o al patteggiamento) per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida; la revoca consegue anche quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile, entro 15 giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, alla guida sul territorio nazionale nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.

All'articolo 222 sono inoltre aggiunti due commi (*3-bis* e *3-ter*) sulla revoca della patente. Il comma *3-bis* stabilisce che, nel caso di revoca della patente per omicidio stradale (esclusa l'ipotesi base del primo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale), l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). Il termine è elevato a 20 anni: se il soggetto sia stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica, media o grave o se, in tale stato, abbia provocato un incidente (articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e *2-bis*, Codice della strada); se il soggetto sia stato condannato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero, in tale stato, abbia provocato un incidente (articolo 187, commi 1 e *1-bis*, Codice della strada). Il termine è ulteriormente aumentato fino a 30 anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di

assistenza previsti dall'articolo 189 del Codice della strada. Il comma *3-ter* prevede, poi, nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale di cui all'articolo 589-*bis*, primo comma del codice penale, e di lesioni personali stradali gravi e gravissime (articolo 590-*bis* del codice penale), che l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i citati reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e *2-bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e *1-bis*. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 12 anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Su questa parte è intervenuto il Senato che ha introdotto il comma *3-quater* all'articolo 222 del Codice della strada. La disposizione è volta a disciplinare l'ipotesi nella quale, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, sia condannato un soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero. Nel caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello per il quale, nel caso in cui la condanna fosse pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale, sarebbe revocata a quest'ultimo la patente di guida. Si prevede che tale provvedimento sia annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida mediante un procedimento informatico integrato. La lettera *c*) apporta modifiche di coordinamento all'articolo 219 del Codice della Strada, mentre la lettera *d*) interviene sull'articolo 223, comma 2, del Codice, inserendo anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime fra i reati per i quali è previsto il ritiro della patente di guida (cui è colle-

gata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Lo stesso comma 2 dell'articolo 223 è integrato con la previsione che, nel caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni.

Il Senato ha introdotto il comma 2-bis all'articolo 223, che disciplina l'ipotesi di sospensione della patente di guida, nei casi nei quali sussistono «fondati elementi di un'evidente responsabilità», nei confronti di un titolare di patente di guida che pongano in essere le condotte disciplinate dalla proposta di legge. Anche in tal caso il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo massimo di tre anni. Anche in tal caso l'inibizione alla guida è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il comma 7 del provvedimento, non modificato dal Senato, sopprime parte dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 274 del 2000 (Competenza penale del giudice di pace), disposizione che attribuisce attualmente a tale giudice onorario la competenza in ordine ai procedimenti per lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte (con specifiche eccezioni riferite agli infortuni sul lavoro). La parte soppressa esclude l'attribuzione al giudice di pace dei procedimenti per lesioni personali gravi e gravissime derivanti da violazione delle norme sulla disciplina stradale quando l'autore del reato sia soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale previsione, stante l'introduzione del reato di lesioni personali stradali di cui all'articolo 590-bis ha perso, infatti, attualità (la competenza sui procedimenti

per tale reato rimane al tribunale monocratico). Il comma 8, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento penale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 gennaio 2016.

Audizione del Presidente della provincia di Pordenone, Claudio Pedrotti, nell'ambito delle proposte di legge C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato, recanti modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 gennaio 2016. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona.

C. 1435 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Comunica che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a lunedì 18 gennaio alle ore 14.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 gennaio 2016. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI, indi del vicepresidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.30.

5-05121 e 5-04090 Martella: Sul rafforzamento delle strutture deputate al controllo della sicurezza nel territorio di Mestre e Venezia.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che le interrogazioni Martella n. 5-05121 e Martella n. 5-04090, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alan FERRARI (PD), replicando in qualità di cofirmatario delle interrogazioni in titolo, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto della sua risposta.

5-06521 Burtone: Sull'utilizzo dell'impianto sportivo « Aldo Binanti » di Scordia.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alan FERRARI (PD), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto della sua risposta.

5-04446 Della Valle: Sull'uso di dispositivi spray nell'ambito dei servizi di ordine pubblico.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ivan DELLA VALLE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-06814 Luigi Gallo: Sullo sgombero di studenti universitari presso le aule dell'edificio « Ex-Gea » di Pisa.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in quanto ha precisato che l'intervento delle forze dell'ordine oggetto della sua interrogazione è circoscritto a un singolo episodio. La preoccupazione alla base della sua interrogazione era infatti quella che alla base dell'episodio descritto ci fosse una volontà di repressione complessiva delle proteste studentesche a Pisa.

5-06868 Gelli: Sulle esigenze di rafforzamento della sicurezza a bordo dei convogli ferroviari.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alan FERRARI (PD), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo ringrazia, anche a nome del collega Gelli, il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto della sua risposta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (C. 3169-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3169-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, recante « Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento penale » attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

richiamato il parere reso dalla I Commissione in data 22 ottobre 2015 sul testo della proposta di legge C. 3169 approvata, in un testo unificato, dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-05121 Martella e 5-04090 Martella: Sul rafforzamento delle strutture deputate al controllo della sicurezza nel territorio di Mestre e Venezia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con le interrogazioni all'ordine del giorno, che discuterò congiuntamente per analogia di argomento, l'onorevole Martella segnala la recrudescenza dei reati predatori in provincia di Venezia, prendendo spunto da una rapina verificatasi a Marghera il 22 marzo dello scorso anno e da un rapporto redatto da *Il Sole 24 ore*, che pone Venezia tra le aree a maggior indice di incidenza dei reati in rapporto alla popolazione. In proposito, chiede l'adozione di iniziative volte a rafforzare il dispositivo locale di prevenzione e controllo del territorio.

In ordine alla rapina di Marghera, voglio subito informare che l'attività investigativa della Squadra Mobile della Questura di Venezia ha consentito di individuare i responsabili, 4 cittadini romeni di cui 3 sottoposti a fermo di polizia giudiziaria nello scorso mese di giugno e 1 arrestato a settembre in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nel corso dell'operazione è stata recuperata anche parte della refurtiva.

Su un piano più generale, rappresento che la situazione della sicurezza pubblica a Venezia, e in particolare nel comprensorio Mestre-Marghera, è oggetto della massima attenzione da parte dell'Amministrazione dell'interno. Ciò è testimoniato anche dalla partecipazione del Ministro Angelino Alfano al Vertice regionale sulla sicurezza tenutosi il 30 novembre scorso, in cui è stato presentato il «Progetto Venezia Sicura» su cui mi soffermerò nel prosieguo della risposta.

Quanto all'elevata delittuosità nella provincia veneziana rilevata dal citato rapporto del *Sole 24 ore*, voglio precisare che l'indagine condotta dal quotidiano sconta l'effetto dei notevolissimi flussi turistici che interessano la città di Venezia e il litorale nel periodo estivo, senza contare il fenomeno del pendolarismo. In sostanza, essendo il rapporto turisti/residenti almeno di 20 a 1, il fattore «turismo» contribuisce in maniera decisiva all'andamento, tendenzialmente crescente, dei reati contro il patrimonio, specie di talune tipologie di furti e rapine.

Esaminando i dati statistici relativi all'andamento della delittuosità da un più appropriato angolo visuale, emerge che nei primi dieci mesi del 2015, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, il totale dei reati commessi in provincia ha avuto una riduzione del 12 per cento, superiore quindi alla riduzione dei reati su base nazionale (pari al 10,2 per cento). In tale ambito, risultano in calo anche i reati di natura predatoria, tra i quali proprio le rapine e i furti nelle abitazioni, diminuiti rispettivamente del 35 e del 17 per cento.

Il calo della delittuosità provinciale costituisce il segno concreto e tangibile della continua attività di prevenzione e contrasto svolta dalle Forze dell'ordine, che espletano assidui servizi di controllo e di vigilanza secondo modelli operativi collaudati, anche con il coinvolgimento delle Compagnie di intervento operativo dell'Arma dei carabinieri e dei Reparti regionali di prevenzione criminale della Polizia di Stato.

Venendo alla richiesta di potenziamento dei presidi di polizia, informo che nello scorso mese di luglio sono state destinate alla Questura di Venezia 13 unità di personale operativo, che sono andate ad aggiungersi alle 23 unità già assegnate agli Uffici della Polizia di Stato della provincia nel mese di settembre 2014. Ulteriori assegnazioni potranno essere valutate in occasione delle future immissioni in ruolo di agenti compatibilmente con le risorse disponibili e le necessità degli altri uffici e reparti nel territorio nazionale.

Ricordo, poi, che il dispositivo delle Forze di polizia a presidio del territorio provinciale si compone di 1.345 appartenenti ai vari ruoli operativi della Polizia di Stato, 1.088 militari dell'Arma dei carabinieri e 1.187 unità della Guardia di finanza.

La dotazione complessiva – riferita allo scorso mese di settembre – ammonta quindi, a 3.620 unità rispetto a una previsione organica di 4.033 unità, con un deficit medio del 10,24 per cento che è in linea con la carenza media a livello nazionale.

Riesce difficile in questa fase provvedere al ripianamento di tali carenze, data la prioritaria attenzione che stiamo doverosamente riservando, in sede di assegnazione del personale, alle esigenze straordinarie degli Uffici e Comandi competenti sui luoghi di culto coinvolti nel Giubileo della Misericordia.

Eventuali assegnazioni agli apparati di sicurezza veneziani potranno essere valutate in occasione di future immissioni di personale, compatibilmente con le risorse disponibili e le necessità degli uffici di polizia a livello nazionale.

Informo, comunque, che il sistema di sicurezza è integrato da un contingente di 95 militari delle Forze armate che concorrono alle attività di vigilanza a obiettivi sensibili.

Aggiungo, per altro verso, che, in occasione dei servizi straordinari di controllo del territorio, le Forze di polizia presenti nel Veneziano sono integrate con l'impiego di aliquote dei Reparti regionali

prevenzione criminale della Polizia di Stato e delle Compagnie di intervento operativo dell'Arma dei carabinieri.

Nel periodo giugno/dicembre del 2015 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha disposto tale rinforzo per 171 giorni con l'impiego di 810 equipaggi complessivi e un totale di 2.430 operatori dei Reparti prevenzione criminale.

L'attività svolta in tale contesto ha consentito di controllare oltre 8 mila 200 persone, portando all'arresto di 6 soggetti, alla denuncia di 97 persone all'Autorità giudiziaria, al sequestro di circa 450 grammi di sostanze stupefacenti, oltre al controllo di 222 esercizi pubblici, di circa 2 mila 800 autoveicoli e a numerosi altri provvedimenti riguardanti reati minori e violazioni del codice della strada.

Nell'ambito delle azioni dei pubblici poteri tese ad accrescere i livelli di sicurezza, desidero soffermarmi su alcune iniziative assunte dalla Prefettura con il coinvolgimento anche delle istituzioni locali e della società civile.

Sul presupposto che i sistemi di videosorveglianza costituiscono una importante misura di controllo del territorio e un valido supporto all'attività delle Forze dell'ordine, la Prefettura svolge una costante azione di monitoraggio dei sistemi medesimi sul territorio provinciale, al fine di favorirne l'organicità, la funzionalità complessiva e il collegamento con le sale operative delle Forze di polizia.

La valutazione dei progetti di videosorveglianza dei Comuni viene effettuata nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo cruciale per la scelta delle strategie di sicurezza.

Nel corso del 2015, i progetti approvati sono stati 5.

Inoltre, è in corso di definizione un progetto a cura della Città Metropolitana che ha come obiettivo quello di collegare la sala centrale della Polizia locale del Comune di Venezia, già collegata alle sale operative delle Forze dell'Ordine, alle centrali operative dei Comuni, nell'ambito di

un sistema di videosorveglianza omogeneo ed unitario, secondo i criteri tecnologici stabiliti dal Ministero dell'interno.

Sempre in tema di videosorveglianza, informo che il 23 novembre scorso è stato rinnovato il protocollo di intesa videoalarme antirapina, mirato a rafforzare la collaborazione interistituzionale tra istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e soggetti privati in tema di contrasto, prevenzione e deterrenza dei reati predatori in danno di imprese artigianali, commerciali e del terziario.

La Prefettura si è resa promotrice di altri progetti e protocolli di legalità.

Da ultimo, nel corso del Vertice regionale sulla sicurezza del 30 novembre scorso è stato definito il « Progetto Venezia Sicura », già citato in premessa, che tiene conto della peculiarità del capoluogo veneto, tradizionale meta di un consistente flusso turistico e quindi esposto a fenomeni di criminalità diffusa.

Il progetto si traduce in una intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di vigilanza degli obiettivi sensibili, artistici e religiosi, nonché di contrasto dell'abusivismo commerciale e della con-

traffazione, secondo un piano organico di interventi idoneo a fronteggiare, in modo sistematico le principali problematiche connesse al contenimento delle emergenze criminali.

Sono previste, altresì, specifiche misure in tema di sicurezza urbana, da individuarsi in concreto in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Per l'attuazione di tali servizi e misure, alle Forze di polizia territoriali sono state aggregate unità di rinforzo con l'impiego anche di Unità operative di primo intervento addestrate con tecniche operative adeguate alle tipicità della città lagunare.

Il quadro degli interventi che ho appena delineato testimonia dell'attenzione prestata dalle istituzioni al mantenimento di elevati livelli di sicurezza pubblica nella provincia di Venezia. Posso assicurare che le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi di natura predatoria proseguiranno con il massimo impegno, al fine di cogliere segnali premonitori o accadimenti che rendano necessaria l'adozione di ulteriori misure a tutela dei veneziani.

ALLEGATO 3

**5-06521 Burtone: Sull'utilizzo dell'impianto sportivo « Aldo Binanti »
di Scordia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Burtone richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sull'ordinanza dell'11 settembre scorso con cui la Prefettura di Catania ha disposto che le partite di calcio presso lo stadio comunale di Scordia vengano giocate a porte chiuse fino all'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni previste. In proposito, chiede di verificare se, nelle more dei lavori, sussistano i presupposti per assicurare l'apertura della struttura al solo pubblico di casa, mantenendo invece il divieto per le tifoserie ospiti.

In merito, informo che a seguito del parere favorevole espresso il 26 ottobre

scorso dalla Commissione di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo, il Comune di Scordia ha concesso l'agibilità dell'impianto sportivo « Aldo Binanti » per una capienza massima di 1.470 persone. Analogo provvedimento è stato adottato il giorno successivo dal Dipartimento regionale della Lega Nazionale Dilettanti.

Successivamente il Prefetto di Catania ha adottato il provvedimento di revoca delle prescrizioni contenute nell'ordinanza dello scorso settembre, disponendo che gli incontri di calcio della Società Sportiva Dilettantistica Città di Scordia presso il predetto campo sportivo si svolgano « a porte aperte » fino al completamento della corrente stagione agonistica.

ALLEGATO 4

5-04446 Della Valle: Sull'uso di dispositivi spray nell'ambito dei servizi di ordine pubblico.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Della Valle chiede notizie circa l'utilizzo del cosiddetto *spray* al peperoncino da parte delle Forze di polizia nei servizi di ordine pubblico e in quelli di controllo del territorio.

Rappresento che già da alcuni anni le Forze dell'ordine si sono attivate per acquisire in dotazione equipaggiamenti e armamenti che possano essere utilmente impiegati in contesti di ordine pubblico nel rispetto delle regole di ingaggio definite. Tra i dispositivi individuati vi sono quelli a getto balistico a base di *oleoresin capsicum* (cosiddetti *spray* al peperoncino).

A seguito delle positive risultanze della sperimentazione di tali *spray* nei servizi di controllo del territorio, svolta dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza nel periodo febbraio/agosto 2014, è stato deciso di testare dispositivi analoghi, ma con diverse caratteristiche, nei servizi di ordine pubblico.

Il Gruppo di lavoro tecnico interforze ha individuato le caratteristiche tecniche dello *spray* ritenuto più idoneo alla sperimentazione, avviando nel contempo anche l'esame degli aspetti sanitari, merceologici e di impiego operativo.

Per gli aspetti sanitari, in particolare, è stato interessato l'Istituto superiore di sanità dove a tutt'oggi la sostanza contenuta nei dispositivi è in fase di studio.

Nelle more, le tre Forze di polizia che ho menzionato prima e, in aggiunta ad esse, il Corpo forestale dello Stato stanno

portando avanti congiuntamente la fase propedeutica e organizzativa necessaria alla sperimentazione dello *spray*.

In particolare, sono stati individuati e approfonditi, di intesa, i programmi di formazione del personale operativo.

L'azione formativa è naturalmente imperniata sull'apprendimento delle modalità di impiego del dispositivo con le relative tecniche operative. Tuttavia è prevista anche la trattazione degli aspetti giuridici connessi al suo utilizzo.

Inoltre è dato ampio spazio all'aspetto medico/sanitario degli effetti contaminanti della sostanza contenuta nei dispositivi, prevedendo tutte le tecniche di intervento per la decontaminazione sia del soggetto manifestante attinto sia dell'operatore di polizia in caso di autocontaminazione.

Nel quadro di tale coordinamento interforze, ciascuna delle quattro Forze di polizia sta provvedendo in questa fase ad effettuare, secondo la propria organizzazione interna, la formazione/informazione del personale impiegato nei servizi di ordine pubblico nelle città individuate per la sperimentazione.

Sperimentazione che – tengo a precisare – non è stata ancora avviata e, secondo il programma stabilito, riguarderà, in un primo momento, le città di Milano e Torino e, a seguire, Roma e Napoli.

Gli strumenti, forniti in dotazione solo al « capo squadra », saranno in numero contenuto e potranno essere usati solo qualora le esigenze, valutate dal funzionario preposto al servizio di ordine pubblico, lo richiederanno, come peraltro avviene per tutte le attrezzature in uso al personale (sfollagente, lacrimogeni ecc.).

Gli stessi agenti saranno muniti, altresì, di dispositivi decontaminanti per contenere le conseguenze urticanti del prodotto.

Ritengo che il quadro delle iniziative testé prospettato testimoni della cautela con cui l'Amministrazione dell'interno sta procedendo nel dotare le Forze di polizia di questo strumento di dissuasione.

E, d'altra parte, ricordo che gli operatori di polizia non potranno ricorrere allo *spray* in via preventiva o intimidatoria, ma solo per autodifesa diretta ad evitare lo scontro fisico a fronte di un'azione minacciosa o violenta, sempre nel rispetto della proporzione tra offesa e difesa e una volta fallito ogni tentativo di mediazione e negoziazione.

ALLEGATO 5

5-06814 Gallo: Sullo sgombero di studenti universitari presso le aule dell'edificio « Ex-Gea » di Pisa**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'interrogazione che l'onorevole Gallo ha presentato unitamente ad altri deputati verte sullo sgombero che le Forze di polizia avrebbero effettuato con modalità inappropriate nello scorso mese di ottobre per liberare un'area dell'Università di Pisa denominata *ex Gea*.

L'area, decentrata rispetto alla sede principale dell'ateneo e parzialmente in disuso, era stata occupata per iniziativa di alcuni movimenti universitari, allo scopo di protestare contro la nuova riforma dell'ISEE ritenuta lesiva del diritto degli studenti alle agevolazioni universitarie previste per le tasse di iscrizione e l'accesso agli alloggi.

In ordine all'operazione di sgombero, gli interroganti chiedono l'accertamento delle responsabilità da loro ritenute gravissime ed evidenti.

Per meglio comprendere la dinamica dei fatti, va premesso che all'interno dell'area in questione è collocato un magazzino adibito a deposito di centinaia di migliaia di volumi della casa editrice *PISA UNIVERSITY PRESS*, società partecipata al 100 per cento dall'Università di Pisa.

I tomi, alcuni dei quali di alto valore commerciale, erano opportunamente custoditi in scatole chiuse e destinati a rifornire le librerie universitarie cittadine.

Nella serata dello scorso 20 ottobre, la locale Questura ha appreso informalmente che il movimento studentesco maggiormente rappresentativo, « Sinistra Per », si era dissociato dall'occupazione in quanto

gli altri movimenti, una volta constatata la presenza *in loco* di numerosissimi libri universitari, avevano manifestato l'intenzione di sottrarli.

All'indomani, personale dell'Università ha segnalato che la struttura era entrata nuovamente nella disponibilità della proprietà, non essendovi più traccia degli occupanti. In quella circostanza, operatori delle Forze dell'ordine hanno effettuato un sopralluogo all'interno del magazzino unitamente al responsabile patrimoniale dell'Università che ha rilevato la mancanza di numerosi libri estratti dagli involucri di cartone rinvenuti aperti e si è impegnato a denunciare la circostanza all'Autorità giudiziaria.

Nel pomeriggio del giorno successivo – siamo quindi al 22 ottobre –, lo stesso responsabile patrimoniale ha telefonato due volte al numero di emergenza 113, per avvertire che una trentina di persone stavano sottraendo numerosi libri dal magazzino e avevano manifestato malevole intenzioni nei suoi confronti, costringendolo a scappare.

A seguito della segnalazione, la Questura, al fine di impedire che il reato in corso fosse portato ad ulteriori conseguenze, ha disposto un immediato intervento di polizia giudiziaria facendo convergere sul posto le forze della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri in quel momento disponibili, peraltro in numero sproporzionato per difetto rispetto a quello segnalato degli autori della razzia.

In merito all'intervento, va evidenziata innanzitutto la particolarità del contesto in cui esso si è svolto, in cui mancava, tra l'altro, una cognizione precisa circa la reale consistenza numerica degli autori del reato in corso e la loro effettiva estrazione.

In tale frangente, il dirigente della Digos ha ritenuto di dover impugnare l'arma di ordinanza, tenendola comunque in sicurezza puntata verso il basso e priva di colpo in canna. Ha disposto, nel contempo, che il restante personale non estraesse la propria arma, come invece è prassi in tali circostanze secondo un protocollo operativo finalizzato alla tutela dell'incolumità del personale operante.

Subito dopo il dirigente medesimo, verificato che gli autori del reato non opponevano alcuna forma di resistenza e riconoscendo tra gli stessi diversi soggetti appartenenti al movimento studentesco denominato *Exploit*, ha riposto l'arma nella fondina, avendo cura comunque che fosse sempre in condizioni di massima sicurezza.

Al momento dell'intervento, gli operatori di polizia hanno riscontrato la presenza di oltre trenta soggetti, inequivocabilmente intenti, con varie modalità, a trafugare interi pacchi di libri dal deposito dell'Università.

Le susseguenti attività di polizia giudiziaria, espletate peraltro alla presenza di un avvocato accorso pochi minuti dopo l'intervento nel piazzale, non hanno dato luogo inizialmente ad alcun problema di ordine pubblico, grazie anche alle modalità di attento controllo e massima sicurezza attuate nella circostanza dalle Forze di polizia.

Dopo mezz'ora, tuttavia, circa trecento persone si sono concentrate all'esterno dell'area prospiciente il piazzale, cercando di accedere con violenza all'area interessata. Nella circostanza tre operatori di polizia hanno riportato lesioni giudicate guaribili fino a dieci giorni.

Comunque, al termine dell'operazione, 38 soggetti colti in flagranza dei reati di furto o ricettazione sono stati denunciati a piede libero all'Autorità giudiziaria.

Soggiungo che successivamente è stato possibile individuare e denunciare a piede libero altre persone, grazie alla fattiva collaborazione di alcuni studenti che, fin dal mattino del 22 ottobre, avevano fotografato le persone intente nel furto dei testi universitari, depositando le relative immagini presso la Questura.

Questi i fatti, dai quali emerge che il tempestivo ed efficace intervento delle Forze di polizia ha consentito di interrompere una vera e propria attività predatoria a scapito dell'Università di Pisa, che ha subito un danno quantificabile nell'ordine di alcune decine di migliaia di euro.

Nella circostanza, quindi, non è stato posto in essere alcun intervento di sgombero, dal momento che l'occupazione dell'area ex Gea risultava cessata il giorno prima, come del resto è stato evidenziato dal citato sopralluogo del 21 ottobre.

Inoltre, l'attività di polizia giudiziaria, richiesta dalla stessa Università attraverso il responsabile patrimoniale e quindi nota ai vertici universitari, è stata effettuata secondo quanto previsto dal codice di procedura penale e della sua esecuzione è stata costantemente tenuta informata e aggiornata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.

Per completezza, informo che lo scorso 2 novembre, durante un incontro tra il Prefetto di Pisa, il Rettore dell'Università e il Questore, è stata valutata positivamente l'ipotesi di un atteggiamento benevolo nei confronti di quegli studenti che, ingannati dalla falsa informazione, dolosamente diffusa, secondo la quale l'Università stesse dismettendo dei libri gratuitamente, dovessero riconsegnare spontaneamente in Questura i volumi sottratti.

ALLEGATO 6

5-06868 Gelli: Sulle esigenze di rafforzamento della sicurezza a bordo dei convogli ferroviari.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Gelli, prendendo spunto da un episodio di violenza ai danni di un operatore di Trenitalia verificatosi nello scorso mese di ottobre a bordo di un convoglio ferroviario in Toscana, richiama l'attenzione del Governo sulla questione della sicurezza sia dei viaggiatori che del personale in servizio sui treni di quella regione.

Premetto che la sicurezza delle persone nei convogli quotidianamente circolanti sulle linee ferroviarie regionali viene garantita dalle 353 unità del Compartimento Polizia ferroviaria per la Toscana attraverso assidui e mirati controlli, in coordinamento con le altre Forze di Polizia territorialmente presenti.

Nei primi dieci mesi dell'anno corrente, sono stati effettuati oltre 12 mila servizi di vigilanza in stazione, oltre 5 mila servizi di scorta a bordo treno, poco meno di 1.100 servizi antiborseggio in abiti civili, oltre 850 pattugliamenti lungo le linee ferroviarie e 100 servizi straordinari di controllo del territorio. Sono state trattate in arresto 156 persone, ne sono state indagate 778 in stato di libertà mentre sono state oltre 95 mila quelle sottoposte a controllo.

Mi preme sottolineare che, in tale ambito, sono stati assicurati anche servizi a bordo di alcuni convogli notturni ed intensificati i servizi di vigilanza soprattutto in quelle tratte della regione e su quei convogli considerati a rischio in base ad una valutazione mensile, effettuata congiuntamente a Rete Ferroviaria italiana, che tiene conto degli eventuali reati perpetrati a bordo, nonché altri fenomeni di illegalità.

Grazie alle misure messe in campo, nel 2015 si è registrata una riduzione degli episodi di criminalità predatoria, con un calo dei furti del 14 per cento rispetto al 2014.

Gli altri dati di delittuosità lasciano emergere una diminuzione dei furti di rame (- 48 per cento), dei danneggiamenti (- 29 per cento), del lancio di oggetti contro i treni (- 25 per cento), delle frodi ai danni delle imprese ferroviarie (- 71 per cento).

Quanto alle aggressioni, risultano aumentate quelle al personale ferroviario, soprattutto nella forma di minacce ed ingiurie, mentre vi è stato un calo di quelle ai danni dei viaggiatori (- 25 per cento).

Riguardo a quest'ultimo aspetto - mi riferisco alle aggressioni -, fornisco un dato che ritengo significativo: nel 73 per cento dei casi, gli aggressori sono stati tratti in arresto e deferiti all'Autorità giudiziaria. Ciò, del resto, è quanto avvenuto anche nell'episodio richiamato nell'interrogazione.

Detto ciò in ordine agli aspetti prettamente operativi, rappresento che la sicurezza nell'ambito ferroviario toscano è oggetto di diretta attenzione anche da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, con una pluralità di livelli di intervento aventi finalità sia repressive che preventive.

Attesa la complessità del tema, che per una sua efficace gestione richiede necessariamente un approccio congiunto da parte di più soggetti, la Prefettura di Firenze ha ritenuto opportuno costituire e assumere il coordinamento di una Cabina di regia regionale composta da rappresen-

tanti di tutte le prefetture toscane, dell'Amministrazione regionale, del Compartimento Polizia ferroviaria. Nella consapevolezza dell'importanza delle sinergie informative ed operative con le imprese ferroviarie, il consesso è stato allargato alla partecipazione delle società Rete ferroviaria italiana e Trenitalia.

La Cabina di regia si è riunita per la prima volta lo scorso 20 ottobre e si è impegnata immediatamente nel monitoraggio delle varie iniziative finalizzate all'implementazione della sicurezza in ambito ferroviario, per una periodica verifica dei risultati raggiunti e degli obiettivi ancora da perseguire su questo fronte.

È stato rilevato che è in corso una revisione della complessiva situazione della sicurezza nelle stazioni, comprese quelle minori, attraverso l'adozione di misure che vanno dalla preclusione dell'accesso a chi non è in possesso del biglietto, al rafforzamento degli impianti di videosorveglianza all'interno delle stazioni stesse; impianti essenziali tanto per l'individuazione di eventuali responsabili di atti illeciti quanto a fini di deterrenza.

Inoltre, si sono registrati i risultati positivi della convenzione fra Trenitalia e le Forze dell'ordine, sottoscritta nel dicembre 2009 e poi rinnovata, che prevede il libero accesso al trasporto ferroviario degli operatori di polizia, che devono limitarsi a tal fine a segnalare la propria presenza a bordo al Capo Treno, comunicare il proprio recapito cellulare ed esibire il tesserino di riconoscimento. Gli operatori di polizia sono chiamati ad intervenire per prestare assistenza, nel caso di realizzazione di fatti illeciti, e concorrono in generale, specie se in divisa e per l'effetto che la stessa determina nei viaggiatori, a prevenirne la commissione.

È emerso anche che sul 60 per cento dei treni regionali sono installati sistemi di videosorveglianza, attivati operando in massima sinergia con la Polizia ferrovia-

ria. Inoltre i convogli di ultima generazione sono tutti dotati di telecamere. Il mantenimento in efficienza di tali impianti è oggetto di costante monitoraggio.

Sottolineo che anche l'Amministrazione regionale partecipa allo sforzo per il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza sui treni regionali. Essa ha inoltre istituito un numero verde e una *app* per la segnalazione da parte dei passeggeri di eventuali problematiche, impegnandosi a trasmetterle poi alla Polizia ferroviaria.

Mi preme informare che la Polizia ferroviaria opera in piena sinergia con Rete ferroviaria italiana e con Trenitalia anche in ambito educativo.

Essa ha recentemente messo in campo una campagna di sensibilizzazione degli studenti pendolari ai corretti comportamenti da tenere sul treno, per la cui attuazione è già stato concordato con i dirigenti scolastici un calendario di visite nelle scuole.

È allo studio un'ulteriore iniziativa volta ad incrementare il sequestro di merce abusiva o contraffatta, utile ad allontanare dal treno gli ambulanti privi di titolo di viaggio e a contrastare l'abusivismo commerciale.

Sulla base di quanto detto, ritengo di poter affermare che il Ministero dell'interno rivolge alla sicurezza lungo la rete ferroviaria toscana la dovuta attenzione, in sinergia con le altre istituzioni pubbliche e private interessate.

Siamo impegnati a raggiungere standard sempre più elevati sia facendo leva sull'ulteriore consolidamento della collaborazione con le imprese ferroviarie sia, in prospettiva, attraverso la riorganizzazione della Polizia ferroviaria alla luce del mutato scenario dei traffici, la cui fisionomia — come noto — è venuta fortemente a evolversi in ragione di molteplici fattori di cambiamento, a cominciare dallo sviluppo dell'alta velocità.